



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO DI BUONCONVENTO PER UN PERIODO DI 3 ANNI CON UN RINNOVO DI 2 ANNI

CPV: 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi

PREMESSA

Il Comune di Buonconvento è proprietario di un impianto sportivo – piscina comunale delimitata catastalmente dalla particella n. 441 del foglio di mappa n. 43, così come evidenziato dal SITA Regione Toscana_anno 2019 contenuto nella Relazione Tecnica.

L’impianto natatorio in oggetto, ultimato nel 1996, presenta una superficie in pianta di circa 1600 mq e si sviluppa unicamente su un piano terra.

Si tratta di una struttura di tipo convertibile, ovvero che può risultare a cielo aperto in estate e chiusa in inverno grazie ad una copertura di tipo scorrevole posta sopra le vasche.

La porzione nord del complesso ospita l’ingresso principale con la biglietteria, gli spogliatoi, le docce e i servizi igienici per gli utenti, gli spogliatoi per il personale, entrambi divisi per sesso.

Nel piano vasca sono presenti n. 2 piscine di cui una vasca principale di dimensioni 25x12,5m, con profondità variabile da 1,2 a 1,8 m, e una vasca secondaria di dimensioni 12,5x8 m con profondità costante pari a di 70 cm.

Nella parte ovest rispetto al piano vasca sono presenti ulteriori spogliatoi per il personale con propri wc e le tribune per il pubblico dotate di propri servizi igienici.

Nella parte est rispetto al piano vasca è presente un solarium in parte lastricato in parte a verde e una zona bar, situata all’interno del fabbricato ospitante l’ingresso e gli spogliatoi, accessibile esclusivamente dall’esterno.

Nella porzione sud del complesso sono ubicati i locali tecnici quali: la centrale termica, la centrale di trattamento aria, la centrale idrica e dei magazzini. Sempre nella parte sud è presente l’infermeria dotata di proprio wc.

La struttura dell’edificio è in cemento armato in parte di tipo prefabbricato e in parte gettato in opera, la copertura scorrevole presenta delle capriate e una copertura in acciaio

Nel 2021 è stato oggetto di interventi edilizi ed impiantistici necessari alla completa messa a norma e miglioramento, finalizzati al ripristino dell’efficienza ed agibilità all’esercizio.

La gestione della struttura verrà svolta da un unico soggetto in qualità di concessionario del servizio, il quale è obbligato ad ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il servizio in argomento per la sua natura ed unicità di gestione da parte del soggetto affidatario, non



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

necessita della predisposizione di un D.U.V.R.I da parte del Comune, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n 81/2008.

Non sussistono perciò costi in ordine alla sicurezza per interferenza, fermi restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dal concessionario.

Il concessionario dovrà, prima della stipula del contratto, presentare il documento di valutazione dei rischi in ordine al servizio concesso.

Per la riduzione al minimo o l'eliminazione dei rischi da interferenza da imprese che potrebbero sovrapporsi con l'attività svolta dal concessionario, sarà cura di quest'ultimo predisporre il D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008 e alle normative vigenti in materia.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha ad oggetto il servizio di gestione del complesso natatorio sito in Buonconvento, così come descritto nelle varie relazioni specialistiche.

Art.2 – DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO OGGETTO DI CONCESSIONE

L'immobile oggetto di detta concessione è la piscina di area del Comune di Buonconvento, ubicata lungo la via 1° Maggio.

La consistenza dell'immobile è così composta:

1. Edificio ad un solo piano fuori terra composta locali ad uso spogliatoi (maschili e femminili), servizi igienici (maschili e femminili), ufficio, docce, locale primo soccorso, deposito, il tutto per una superficie di 443,72 mq circa;
2. Locale predisposto per BAR con una superficie di circa 38,83 mq;
3. Vasca natatoria “grande” con una superficie di 312,50 mq, avente specifiche tecniche come meglio riportato nella tabella sottostante;
4. Vasca natatoria “piccola” con una superficie di 100,00 mq, avente specifiche tecniche come meglio riportato nella tabella sottostante;
5. Locali tecnologici per gli impianti di trattamento (sala filtri, dosaggio disinfettanti), con superficie di circa 44,78 mq;
6. Locali tecnologici per impianti meccanici e elettrici (centrale termica e centrale trattamento aria UTA), con superficie di circa 77,87 mq;
7. Zona piano vasca pavimentato con piastrelle antisdrucchiolo, coefficiente classe “C” con balaustra di separazione con la tribuna, con una superficie di circa 438,50 mq;
8. Zona tribune e relativi servizi igienici, avente superficie di circa 116,42 mq;
9. Restante resede esterno con prato comprensivo di solarium di 5.687,00 mq circa.

Per la descrizione analitica dell'impianto natatorio e di ogni sua parte, si rinvia a quanto descritto all'interno delle relazioni tecniche, rese disponibili tra la documentazione di gara.



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

ART. 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DI CONCESSIONE

Il bacino di utenza che gravita attorno all'impianto natatorio viene stimato in circa 23.000: per tale calcolo si è fatto riferimento alla popolazione dei seguenti Comuni limitrofi:

Comune di Buonconvento	ab. 3.004
Comune di Montalcino	ab. 5.946 distanza 15 km
Comune di Monteroni d'Arbia	ab. 8.984 distanza 12 km
Comune di Murlo	ab. 2.408 distanza 13 km
Comune di San Quirico d'Orcia	ab. 2.610 distanza 19 km

La piscina offre un servizio di area per un comprensorio intercomunale tra i comuni sopra menzionati, ai quali viene riconosciuta una scontistica delle tariffe, per i propri residenti.

Le attività previste sono le seguenti:

- Scuola di Nuoto (La scuola fornirà corsi dedicati ai bimbi che frequentano la scuola materna, a bambini e ragazzi che frequentano la scuola elementare e media, e per famiglie (coppia genitore – figlio).
- Nuoto sportivo (La struttura intende fornire corsi di avviamento allo sport per bambini, di pre-agonistica per ragazzi e di agonistica e master).
- Nuoto libero (l'attività è rivolta a tutte le persone che desiderano trascorrere alcuni momenti di relax senza la partecipazione a nessuna attività particolare e senza limiti di tempo nell'arco di uno stesso giorno).
- Corsi per adulti (Acquasoft, scuola nuoto adulti (a partire dai 14 anni) e corsi individuali, apnea per adulti).
- Mamme e bimbi (Corsi dedicati alle mamme in attesa, ai bimbi più piccoli ed ai loro genitori, ed alle neomamme).
- Acqua-fitness (Corsi in acqua alta ed in acqua bassa).
- Salvamento (Corsi specifici per conseguire il brevetto "Assistente bagnanti FIN" che abilita al servizio di sorveglianza balneare in piscina, estendibile con anche al mare).
- Campus Estivi (Campus realizzati per 2 differenti fasce d'età: baby (3-6 anni) e ragazzi (6-14 anni)).

ART. 4 – VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della presente concessione, ai sensi dell'art. 179 del Codice dei Contratti Pubblici è pari a € 1.706.161,58 oltre IVA nei termini di legge, dato dalla somma del fatturato a favore del concessionario per i servizi oggetto della presente procedura, come evidenziato nel PEF predisposto dall'Amministrazione reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara pubblicata su START.



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

Il Piano Economico Finanziario della Concessione contiene la stima delle voci di costo e ricavo relative alla presente concessione.

In riferimento al disposto dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 s.s.m.i. concernente l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per l'affidamento di appalti di forniture e servizi, si precisa per la fase di gestione del servizio oggetto della concessione sopra descritta non sussistono rischi da interferenze con il personale della stazione appaltante e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi da espletare presso l'intero impianto.

Tuttavia, considerato:

- il bacino di utenza dell'impianto natatorio in questione e la bassa densità abitativa;
- che le spese per il funzionamento e la manutenzione dell'impianto natatorio sono troppo alte e non permetterebbero la garanzia del mantenimento del pubblico servizio;
- che l'Amministrazione Comunale conferisce ai servizi sportivi anche una funzione sociale e pertanto di interesse pubblico, e che intende garantire il funzionamento di un impianto natatorio nel territorio comunale, a prezzi accessibili;

L'Amministrazione Comunale, per assicurare al concessionario il perseguimento di un equilibrio economico-finanziario della gestione, in relazione alla qualità del servizio da prestare, concede il complesso natatorio a canone zero e riconosce un contributo alle spese pari a euro 70.000,00 (base d'asta annuale da assoggettare a ribasso).

Basandosi sulla natura e sulle caratteristiche dell'impianto, sul contesto in cui è collocato e sui flussi di utenza rilevati negli ultimi mesi della corrente gestione, nonché sugli standard minimi di apertura richiesti (almeno 42 ore settimanali, 7 giorni su 7), la stazione appaltante definisce le modalità operative e di gestione dell'impianto, compatibilmente con le esigenze del servizio e le prescrizioni tecniche contenute nel capitolato, i costi della manodopera relativi alla gestione che la stazione appaltante ha stimato, visualizzabili all'interno del PEF sono pari ad € **131.538,12 all'anno** calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- n. 1 responsabile piscina (1° Livello CCNL impianti sportivi) impiegato a tempo pieno – (COMPENSIVI DI 13° E CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA) → per un totale annuale di € **36.790,53**;
- n. 1 addetto (2° Livello CCNL impianti sportivi) impiegato a tempo pieno- (COMPENSIVI DI 13° E CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA), → per un totale annuale di € **33.425,64**;
- n. 2 addetti (5° livello CCNL impianti sportivi) - (COMPENSIVI DI 13° E CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA), → per un totale annuale di € **36.598,61**;
- n. 1 addetto alle custodia/operaio (6° Livello CCNL impianti sportivi) impiegato a tempo pieno - (COMPENSIVI DI 13° E CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA), → per un totale annuale di € **24.723,34**;



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

Al presente appalto viene applicato il seguente CCNL Contratto Collettivo per i Lavoratori dello sport codice Cnel H077 con Codice Ateco 2025 ISTAT 93.11.10 - Gestione di Piscine.

Come risulta dal PEF reso disponibile tra i documenti di gara, l'Amministrazione ha stimato un aumento graduale dei costi totali della manodopera nel corso della durata della concessione.

La concessione avrà la durata di n. 3 (tre) anni rinnovabile per altri 2 (due), con decorrenza dalla data del verbale di consegna dell'impianto.

Al termine del periodo contrattuale, potrà essere prorogato per un periodo massimo di 6 mesi per consentire lo svolgimento delle procedure di gara necessarie all'individuazione del nuovo fornitore, così come previsto dall'art. Art. 120 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione, D.Lgs. 36/2023”.

In tal caso, il concessionario è tenuto all'esecuzione della prestazione, oggetto del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Le attività da svolgere nella struttura devono porre in primo piano il benessere fisico della persona, con il criterio della massima disponibilità operativa, al fine di garantire il soddisfacimento dei bisogni degli ospiti.

La gestione della struttura e del servizio è di grande responsabilità per il concessionario in quanto sarà responsabile della struttura e risponderà in toto del funzionamento di questa, dal punto di vista tecnico/organizzativo, sanitario e in particolare:

- la collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative particolarmente rivolte ai giovani, agli anziani, ai portatori di handicap, atte a sviluppare lo sport di massa, in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- la struttura sarà utilizzata da parte del comune di Buonconvento e dei comuni limitrofi secondo un calendario di eventi con un numero di 10 giornate concordate entro il 31 gennaio di ogni anno;
- le giornate previste nel calendario per i comuni limitrofi sottoscrittori dell'accordo di aera saranno a titolo gratuito;
- il rispetto di eventuali prescrizioni impartite dalla commissione tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- l'applicazione e riscossione delle tariffe d'uso della piscina, che dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale;
- l'arredamento di tutti gli spazi ricreativi e delle relative pertinenze in modo funzionale alla realizzazione del programma di gestione;
- la pulizia delle zone pertinenti e la valorizzazione della stessa area con modalità integrative e non contrastanti con l'uso degli spazi coperti;
- la dotazione dei provvedimenti abilitativi necessari per l'esercizio delle attività programmate;
- l'apertura al pubblico almeno 320gg. all'anno;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria come meglio specificata nel presente Capitolato;



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

- L'accollo di tutte le spese inerenti alla gestione del complesso, comprese quelle relative alla manutenzione della zona pertinenziale, ivi incluse le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e gas, quelle inerenti alla manutenzione dell'impianto nel suo complesso;
- la custodia e la gestione degli impianti natatori con la presenza di assistenti ai bagnanti, abilitati a norma di legge, in numero sufficiente a garantire l'incolumità dei bagnanti stessi;
- la manutenzione ordinaria e la conduzione degli impianti tecnologici compresi i materiali e le spese per la disinfezione dell'acqua;
- il mantenimento delle strutture in perfetto stato di conservazione ed efficienza. I locali e gli impianti messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.

ART. 6 - ULTERIORI ATTIVITÀ GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Gestione Sicurezza antincendio

La società utilizzatrice, per la corretta gestione della sicurezza prima dell'inizio dell'attività e funzionamento dell'impianto natatorio, dovrà curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Tale piano dovrà tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dovrà:

- a) disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;
- b) prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- d) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- e) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- f) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
- g) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- h) contenere l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- i) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

La segnaletica di sicurezza dovrà essere mantenuta efficiente, e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio.

All'ingresso dell'impianto dovranno essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:

- a) delle vie di esodo;
- b) dei mezzi di estinzione disponibili;
- c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- e) del quadro generale del sistema di allarme;
- f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
- g) degli spazi calmi.

In prossimità delle vie di esodo sarà esposta una planimetria d'orientamento.

Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza dovrà essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che dovrà indicare, tra l'altro:

- a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
- b) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
- c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
- d) le procedure per l'esodo del pubblico.

ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Buonconvento mantiene sia la funzione di indirizzo e supervisione, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza dei servizi attuati dal Concessionario con quanto previsto



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

nel contratto di gestione, che la funzione di controllo sulla gestione e sul rispetto degli standard minimi richiesti nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e riportato nel contratto di gestione.

L'Amministrazione si riserva di garantire la verifica dell'adeguatezza del funzionamento del servizio e della sua qualità.

Nel corso della durata della concessione verranno effettuati (anche senza preavviso) sopralluoghi da parte del personale incaricato della Amministrazione concedente per verificare in particolare la qualità dei servizi e le condizioni (manutentive e igieniche) delle strutture.

L'Amministrazione comunale corrisponde al concessionario, per tutta la durata della concessione, una somma quale contributo pubblico annuo alla concessione, ai sensi dell'art. 177, c. 2 del D.Lgs. 36/2023, ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e solo successiva acquisizione del bilancio consuntivo di gestione annuale dell'impianto quale documento finalizzato al rendiconto di gestione.

Tale contributo sarà quello risultante dal ribasso formulato dal concessionario sull'importo del contributo annuo posto a base di gara di Euro 70.000 oltre iva.

Per la corresponsione di quanto al capoverso precedente il Concessionario presenterà, semestralmente, precisa fattura elettronica di importo pari alla metà del contributo annuo stabilito contrattualmente (offerto in fase di gara), a decorrere dall'inizio della concessione.

Le fatture dovranno essere emesse unicamente in formato digitale sulla piattaforma SDI e contenere obbligatoriamente:

- codice IPA: U7VXS7
- firma elettronica qualificata o digitale da parte dell'appaltatore o di un terzo soggetto delegato;
- codice CIG;
- numero della/e Determinazione/i Dirigenziale/i di assunzione dell'impegno;
- numero dell'impegno o degli impegni;
- dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all'art. 17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di Stabilità 2015.

Nel caso risulti aggiudicatario del presente appalto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), la fatturazione dovrà essere unicamente della capogruppo/mandataria del Raggruppamento stesso.

Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Buonconvento ed i pagamenti saranno effettuati, sul conto corrente dedicato di cui più oltre, entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione delle fatture sulla piattaforma SDI.

La liquidazione e il pagamento delle fatture avverranno dopo l'avvenuto accertamento o non contestazione dell'esatta gestione del servizio svolto nel periodo di riferimento e previa verifica della



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice come risultate dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a comunicare, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, le coordinate del conto corrente postale /bancario dedicato per i pagamenti di cui al presente comma, nonché i nominativi dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso.

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari del concessionario deve essere tempestivamente notificata al Comune di Buonconvento che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Al concessionario spetta la concessione esclusiva di tutta la pubblicità che verrà effettuata negli spazi interni dell'immobile, nel limite delle disposizioni di legge.

ART. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Manutenzione ordinaria

Il concessionario dovrà garantire tutte le spese di manutenzione e funzionamento dell'immobile.

Sono altresì a carico del concessionario tutti i costi relativi ai consumi di energia elettrica, acqua, telefono, gas, tassa raccolta rifiuti.

Il concessionario si impegna ad effettuare le volture di tutte le utenze.

È compito del concessionario rispettare la normativa in materia di sicurezza nelle attività di manutenzione e gestione dell'impianto e delle attrezzature a disposizione.

Il Concessionario dovrà farsi carico delle spese di ordinaria manutenzione al fine di garantire l'efficienza, il buono stato di conservazione, il decoro e la pulizia dei beni mobili ed immobili oggetto della gestione, compreso tutte le manutenzioni ordinarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti.

Il Concessionario dovrà farsi carico altresì della manutenzione ordinaria di tutte le aree a verde di pertinenza dell'impianto, compresa la semina, concimazione, irrigazione e taglio dell'erba, manutenzione della componente arborea ed arbustiva presente consistente in potature, concimazioni, eliminazione di rami secchi e quant'altro necessario a mantenerla in perfetto stato fitosanitario.

Manutenzione straordinaria

Sono a carico del Comune di Buonconvento le spese riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria, eccezion fatta per i lavori e/o forniture stabilite dal presente capitolato e realizzati dal concessionario, salvo i casi in cui la manutenzione straordinaria si renda necessaria in ragione dell'omessa effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e/o di comprovata incuria della



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

gestione dell'impianto da parte del concessionario, salva l'applicazione delle penali da parte dell'amministrazione di cui al successivo articolo 16 e l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

La necessità di interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere comunicata per iscritto al Comune a cura del concessionario, precisando i dettagli tecnici delle riparazioni e sostituzioni necessarie.

Qualora il Comune ravvisi la necessità di intervenire con lavori di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione degli impianti o parte di essi, avrà cura di concordare con il concessionario le modalità di esecuzione dei lavori, cercando di interferire nel minor tempo possibile con l'attività dello stesso.

È prevista per il concessionario la possibilità di proporre ed effettuare a suo carico, interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare o adeguare l'utilizzo dell'impianto sportivo, interventi che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio e autorizzati dal Comune previa approvazione da parte dell'AC.

ART. 9 – UTILIZZO DEGLI IMMOBILI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI E RICONSEGNA

L'Amministrazione, strumentalmente alla gestione del servizio in concessione, consegna e mette a disposizione del Concessionario, in comodato d'uso gratuito, i locali adibiti al servizio per tutta la durata del contratto, dotati degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi nello stato di fatto in cui si trovano.

La struttura è consegnata al Concessionario mediante apposito verbale di consegna sottoscritto dal RUP e dal Concessionario, dal quale risulterà anche la consegna delle chiavi d'accesso ai locali stessi. Al verbale è allegato analitico inventario, descrittivo dello stato dell'immobile, degli impianti fissi, delle attrezzature, degli arredi e di quanto altro presente.

Il verbale sarà redatto dal Comune nei 15 giorni successivi la stipula del contratto e sottoposto al Concessionario per la sottoscrizione.

Nel caso in cui il Concessionario ritardasse o si rifiutasse di sottoscrivere il verbale di consegna della gestione, il Comune, entro i successivi 15 giorni, con provvedimento formale, indicherà una data alternativa per la sottoscrizione del verbale.

L'esito negativo di quest'ultima procedura determinerà l'avvio della revoca dell'affidamento con la conseguente rescissione del contratto.

La riconsegna dell'impianto, al termine del contratto, dovrà ugualmente risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità.

Gli immobili, gli arredi in essi contenuti e tutte le attrezzature a disposizione dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione, senza alcun tipo di onere o spesa a suo carico, al termine del contratto nelle condizioni di funzionalità in cui si trovavano al momento della consegna, salvo l'ordinario deterioramento derivante dall'uso.



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

ART. 9-BIS – AREA BAR

La gestione di un BAR, nell'apposita area individuata, è nelle facoltà del concessionario.

Si specifica che è a carico del concessionario qualsiasi tipo di intervento (imbiancatura, impianti elettrici o idraulici, ecc.) finalizzato alla sistemazione dei locali appositamente individuati per tali usi.

L'utilizzo di suddetti locali è vincolato dalle prescrizioni vigenti delle autorità competenti.

ART.10 - PERSONALE

Il concessionario dovrà garantire, a proprio carico, la presenza di tutto il personale con le capacità e qualifiche professionali necessarie per un'ottimale conduzione della piscina.

Dovrà essere garantita la qualificazione professionale di ogni tipologia di personale, tenuto conto del trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa vigente.

I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività proprie del concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso, pertanto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato o indeterminato viene instaurato tra l'Amministrazione comunale e il personale del concessionario.

Art. 11 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E VERIFICA DEI SERVIZI SVOLTI

L'affidatario del servizio dovrà comprovare l'assolvimento delle prestazioni in conformità a quanto indicato dal presente capitolato, presentando al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno:

- l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria (corredato dalla documentazione tecnica e giustificativa) effettuati, i cui costi dovranno essere chiaramente valorizzati in apposita voce di spesa del bilancio di gestione di cui al punto successivo;
- il bilancio consuntivo di gestione, redatto secondo le indicazioni di seguito riportate.

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, delle quali il concedente può prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, valorizzato al netto dell'IVA, al fine di permettere adeguata attività di controllo da parte del Comune, secondo le seguenti principali voci:

a) entrate:

- proventi dalla bigliettazione;
- proventi per attività di nuoto libero, gruppi scuola, campi estivi, ulteriori servizi aggiuntivi, ecc.;



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

- proventi per corsi e attività formative;
- proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali (locazione di spazi pubblicitari, attività di somministrazione alimenti e bevande, punto vendita, ecc.);
- altri eventuali introiti;

b) uscite:

- organizzazione e gestione (suddiviso in: personale addetto all'impianto, contratti di manutenzione impianti tecnologici, materiale di consumo, spese tenuta conto corrente dedicato, ecc.);
- manutenzioni;
- spese per attrezzature sportive sostituite;
- spese derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali;
- spese utenze;
- imposte e tasse (tassa rifiuti);
- altre eventuali spese.

Parimenti, il concessionario dovrà presentare al Comune la seguente documentazione, entro le scadenze indicate:

a) al termine della stagione di apertura e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- i dati di affluenza suddivisi per fasce di utenza (adulti/giovani/famiglie/società sportive/scuole/anziani/diversamente abili, ecc.) e per tipologia di tariffa;
- l'elenco dei servizi aggiuntivi, delle iniziative e manifestazioni effettuate all'interno dell'impianto, con l'indicazione del numero dei partecipanti.

b) entro il 30 aprile dell'anno successivo:

- il conto economico e finanziario relativo alla gestione
- lo stato patrimoniale relativo alla gestione

Il conto economico:

- deve essere improntato al criterio della separazione netta tra voci di pertinenza esclusiva della gestione dell'impianto e voci di competenza della gestione complessiva delle altre attività del concessionario;
- deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente.



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

Tutti i documenti da presentare al Comune dovranno essere debitamente datati e sottoscritti dal legale rappresentante.

Il Comune utilizzerà i dati comunicati dal Concessionario per controllare l'andamento della concessione anche nell'ottica di verificare il mantenimento delle condizioni di equilibrio finanziario desumibili dal PEF presentato dal concessionario in sede di gara. Qualora il Comune riscontri un disequilibrio, si applicheranno le condizioni di revisione di cui al successivo articolo 12.

È inoltre facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli presso l'impianto sportivo, al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dal Concessionario alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia.

I controlli igienici potranno essere effettuati in qualsiasi momento, sia nei locali contenenti le vasche che negli spogliatoi, oltre che negli altri locali dell'impianto.

Le attività di controllo in corso di esecuzione saranno curate dal Direttore all'Esecuzione del Contratto, in prima persona o con l'ausilio di delegati. Gli esiti dei controlli saranno utilizzati per il collaudo/verifica di conformità in corso di esecuzione e finale da svolgersi ai sensi della normativa vigente.

ART. 12 – REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Il Piano Economico e Finanziario contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione da parte del Concessionario.

Qualora durante la Concessione si venissero a determinare condizioni di disequilibrio economico finanziario per fatti non riconducibili al Concessionario ovvero, a titolo esemplificativo, a seguito di, o indotte da:

- a) norme legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività e/o dei Servizi previsti nella Concessione;
- b) variazioni apportate dal Concedente ai presupposti o alle condizioni di base per l'equilibrio economico finanziario della presente Concessione;
- c) variazioni del regime fiscale/contributivo in vigore alla data della stipula della convenzione;

il piano economico finanziario potrà essere oggetto di revisione ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 36/2023.

In caso di mancato accordo sulle condizioni di riequilibrio le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 190 D.Lgs. 36/2023.

In caso di richiesta di revisione da parte del Concessionario, la questione sarà sottoposta al Responsabile Unico del Progetto il quale dovrà, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di attivazione della procedura di revisione, aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico di



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della concessione.

La procedura consensuale di revisione dovrà concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione. In mancanza della predetta revisione, il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di recesso di cui all'art. 192, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, comunicando per iscritto tale intenzione all'Amministrazione, la quale potrà a sua volta evitare il recesso comunicando al Concessionario l'accoglimento delle sue richieste entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso.

Il recesso è regolato dall'art. 190 del Codice degli appalti. In caso di recesso, il Concessionario avrà diritto al rimborso delle medesime somme previste dall'articolo 190 del D.Lgs. 36/2023 per il caso di risoluzione o di revoca della Concessione.

Nel caso in cui le variazioni o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del Piano economico e finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 120 del Codice, il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto fatta salva, dopo la scadenza del primo anno di vigenza contrattuale, la revisione periodica dei prezzi, da operarsi sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere avanzata dall'appaltatore e disposta dalla Stazione Appaltante dopo idonea istruttoria.

ARTICOLO 13 – GARANZIE

Ai sensi dell'artt.53 e 117 del D. Lgs 36/2023, all'atto della sottoscrizione del contratto di gestione il Concessionario dovrà stipulare e presentare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal contratto stesso, da calcolarsi sul valore della concessione.

La garanzia definitiva dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

È ammessa la presentazione di una garanzia definitiva che abbia una durata inferiore a quella del contratto con l'obbligo, da parte del contraente, di rinnovarla prima della scadenza entro un termine di 30 giorni antecedenti la scadenza della precedente garanzia, pena la risoluzione del contratto.

La garanzia definitiva dovrà essere prestata nelle modalità e forme previste dall'art. 53 e 117 del D. Lgs. 36/2023, nella misura del 5% dell'importo contrattuale (non sono previsti aumenti ai sensi dell'art. 53 comma 4-bis), sotto forma di cauzione o fideiussione.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza della concessione e l'acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La cauzione deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale.

La cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il Comune e il Concessionario, emergano danni alle strutture o gravi carenze manutentive addebitabili a colpa del Concessionario medesimo.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Resta, in ogni caso, convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario si procederà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la presente concessione è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 188 del Codice ed è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto di cui all'art. 119.

La cessione del contratto è vietata, fuorché nei casi previsti esplicitamente dalla legge.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILITÀ

Il concessionario assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone incaricate della vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa di danno alla funzionalità dell'impianto e/o delle attrezzature.

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale e degli eventuali soci, obbligandosi a tenere indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, comunque derivanti dall'attività oggetto della concessione.



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

A tal fine, il concessionario dovrà stipulare, con primaria compagnia di assicurazione, contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi (in polizza dovrà essere previsto come Assicurato aggiunto il Comune di Buonconvento in qualità di proprietario della struttura) e verso prestatori d'opera, con massimale di € 5.000.000 per sinistro e per anno, fermo restando che, qualora il danno da risarcire ecceda i massimali stabiliti, l'onere relativo sarà comunque a carico del concessionario.

Originale del contratto di assicurazione R.C.T./R.C.O. (o sua copia, qualora il concessionario si avvalga della facoltà di presentare un'appendice a una polizza preesistente avente almeno le caratteristiche minime sopra indicate) dovrà essere depositato in Comune prima della stipula del contratto e, annualmente, il concessionario dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.

La polizza (o l'appendice a polizza preesistente) dovrà riferirsi esplicitamente alla concessione in oggetto.

Eventuali danni che venissero arrecati all'impianto e alle relative attrezzature, imputabili a dolo, imprudenza, negligenza e/o imperizia della gestione (da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune), dovranno essere riparati a cura e spese del concessionario; in caso di inottemperanza a detto obbligo, il Comune di Buonconvento si riserva di provvedere direttamente, sostituendosi al concessionario e prelevando l'importo della relativa spesa dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 16 – VIGILANZA, CONTROLLI E PENALI

Il Comune di Buonconvento, per mezzo del Direttore all'Esecuzione del contratto o suoi delegati, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la durata della concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali dell'impianto in qualsiasi momento e circostanza e procedere alla verifica della gestione e del rispetto della concessione.

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione della concessione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta tramite PEC (farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte dell'Amministrazione) con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

Il mancato adeguamento entro i termini assegnati nella diffida ad adempiere, comporta l'applicazione delle seguenti penali, oltre alle eventuali sanzioni di legge:

- a) per ogni giorno di ingiustificata chiusura dell'impianto: € 250,00 per ogni giorno;
- b) per negligenze, ritardi, omissioni e/o per mancata effettuazione di interventi di manutenzione che causino interruzioni anche brevi dell'attività della struttura, dal giorno di accertamento della violazione e sino a ripristino della regolarità: € 250,00 per ogni giorno di chiusura;
- c) per mancata fruizione, imputabile al concessionario, delle giornate messe a disposizione del Comune di Buonconvento: € 200,00 per ogni singola giornata;



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

d) per inosservanza accertata agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria, documentata da verbale redatto in contraddittorio con gli appositi soggetti responsabili del Comune: € 300,00 per ciascuna inosservanza accertata, salvo motivi di forza maggiore, debitamente documentati, che hanno comportato l'impossibilità di provvedere alla specifica manutenzione oggetto di contestazione;

e) per ogni altro inadempimento agli obblighi di legge e/o contrattuali non previsto ai punti precedenti: € 500,00;

f) per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: una penale giornaliera di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, definita dal DEC sulla base della gravità dell'inadempienza.

Il totale delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali, si potrà procedere alla risoluzione del contratto a danno del Concessionario.

Qualora le inadempienze causa delle penali si ripetessero o qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. anche prima della sua scadenza, procedendo nei confronti della società alla determinazione dei danni eventuali sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Buonconvento.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, il Comune di Buonconvento procederà all'applicazione delle citate penali.

La sanzione sarà applicata con provvedimento amministrativo. In caso di mancato pagamento nei termini assegnati, il Comune potrà detrarre l'importo della sanzione dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART 17 - VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

In caso di fallimento del concessionario si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la successione di un altro operatore economico, sono disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023.



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE EX ART. 1456 C.C. E REVOCA

Il Comune di Buonconvento potrà risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza, nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla normativa vigente abbiano accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

In tali casi, il Comune provvederà a notificare al concessionario la volontà di risolvere il contratto, assegnandogli un termine non inferiore a 20 giorni per fare pervenire eventuali osservazioni. Il provvedimento conseguentemente adottato dovrà dar conto dell'esame delle osservazioni formulate.

Qualora la concessione debba essere risolta per inadempimento del concessionario, trova applicazione l'art. 1453 del Codice Civile, come previsto dall'art. 122, del Codice.

L'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 122 del Codice.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 122, del D.Lgs. 36/2023

Costituirà causa di risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 C.C.:

- a) l'applicazione di oltre tre penali nell'arco di un anno o raggiungimento della soglia del 10% del valore del contratto;
- b) rinuncia alla esecuzione del progetto di interventi di riqualificazione;
- c) il fatto che la gestione si renda colpevole di frodi o applichi orari inferiori e/o tariffe superiori a quelli approvati dalla Giunta Comunale;
- d) l'apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
- e) l'inadempienza nell'attuazione del programma degli eventuali investimenti/migliorie proposti;
- f) la subconcessione/subappalto in violazione di quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 12 e/o dichiarato in sede di offerta;
- g) l'accertamento di transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari e/o postali in violazione di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010;
- h) la violazione degli obblighi di cui all'art. 20 del capitolato (norme di comportamento);
- i) violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);

Nei casi sopraelencati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune di Buonconvento dichiara al concessionario l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

definitiva. Resta salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere a un nuovo affidamento. Nessun indennizzo è dovuto al Concessionario se inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro di Siena.

ART. 20 - NORME DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62.

Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del codice.

ART. 21 - OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Buonconvento, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 22 – CLAUSOLA SOCIALE E Pari opportunità e inclusione lavorativa Art. 57 comma 2-bis ed Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 ed applicazione delle penali

Al fine di garantire la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, ai sensi degli artt. 57 e 102 del Codice, garantendo l'applicazione dei



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

CCNL di settore, conformemente al “Progetto di assorbimento” presentato in sede di gara, salvo in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia.

L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto sono riportati nel “Elenco del personale per clausola sociale”, allegato al presente del Capitolato.

Si fa, inoltre, riferimento a quanto disciplinato dall’art. 1 dell’Allegato II.3 del D. Lgs. 36/2023:

1. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (che occupano, cioè, oltre 50 dipendenti), ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel punto 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici di cui al punto 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo punto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente punto è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. È requisito necessario dell'offerta, inoltre, l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Ai sensi del comma 6 dello stesso Art. 1 dell’Allegato II.3, si prevede l’applicazione delle seguenti penali:

1) Per la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile entro la scadenza di sei mesi dalla conclusione del contratto è fissata una penale nella misura dello 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di SIENA

- 2) Per la mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione dell'offerta entro la scadenza di sei mesi dalla conclusione del contratto, è fissata una penale nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- 3) Per il mancato rispetto dell'obbligo assunzionale della quota del 30% per l'occupazione femminile e per quella giovanile, è fissata una penale nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

IL RESPONSABILE DI AREA VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO

Ufficio Tecnico - Ad Interim

Riccardo Conti